



2026/1444

3.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1444 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2026

che abroga i regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 della Commissione sui requisiti di controllo delle perdite per talune apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1497/2007 ⁽²⁾ e (CE) n. 1516/2007 ⁽³⁾ sono stati adottati per stabilire i requisiti minimi per il controllo delle perdite nelle apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e nelle pompe di calore, come pure nei sistemi di protezione antincendio, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato abrogato e sostituito da una normativa più recente dell'Unione sui gas fluorurati ad effetto serra, vale a dire il regolamento (UE) 2024/573.
- (2) Dopo l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007, la legislazione dell'Unione sui gas fluorurati ad effetto serra si è evoluta verso norme più complete e integrate, che comprendono prescrizioni in materia di prevenzione delle perdite, monitoraggio, certificazione e tenuta dei registri, il che ha reso superflue diverse disposizioni di tali regolamenti. Alcune delle prescrizioni tecniche stabilite in tali regolamenti si basano su metodi e pratiche di rilevamento che rispecchiano lo stato della tecnologia al momento della loro adozione e non tengono adeguatamente conto dei successivi sviluppi tecnologici. Inoltre l'impostazione metodologica stabilita in tali regolamenti è troppo ampia e, di conseguenza, lascia spazio ad approcci divergenti e non garantisce un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione. In pratica, ormai le impostazioni metodologiche stabilite in tali regolamenti non trovano più ampia applicazione.
- (3) Le norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 non sono più necessarie e, nella pratica, sono state sostituite da metodologie aggiornate di controllo delle perdite applicate in tutta l'Unione per le apparecchiature in questione. Al fine di garantire chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi, tali regolamenti dovrebbero essere abrogati senza essere sostituiti.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

⁽¹⁾ GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1497/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1516/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/842/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 sono abrogati.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
